



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

N° 345 Reg. Gen.

In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Terzo
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia e d'Albania
Imperatore d'Etiopia

La Commissione d'Istruzione presso l'Alta Corte di
Giustizia, riunita nelle persone dei Signori Senatori:

Scavonetti Gaetano - Presidente

Castelli Michele

Mesja Giancarlo

Gismardi Antonio

Coffari Igino - membri effettivi

ha emesso la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico di:

Parodi - Delfino dottor ing. Leopoldo di
Carlo e di Parodi Maria, nato a Milano il 5 otto-
bre 1875 e residente in Roma - via Ulisse Aldobrandi
n. 25. Senatore del Regno.

imputato

di lesioni personali colpose in danno di Fiorentino
Angelo, ai sensi degli art. 590 esp. I e 583 n. 1 e 2 del
codice penale, per avere al medesimo cagionato, per colpa,
investendolo con la macchina che personalmente guidava,

lesioni gravi guarite oltre il 40° giorno e che produssero lieve indebolimento permanente della gamba sinistra.

In Roma il 7 dicembre 1940 XIX.

Letti gli atti del procedimento e le conclusioni in
del Pubblico Ministero in data 2 febbraio 1942 XX.

Sentita la relazione del Senatore Commissario Lec.
Gian Carlo Messa.

Ritenuto il fatto seguente:

Il 7 dicembre 1940, verso le ore 18.30, il facchino
Angelo Fiorentino percorreva la via Norcentana
di questa città, in direzione della Porta Pia, spin-
gendo a mano un carrettino per trasporto di ba-
gagli. Egli andava rasente il marciapiede, te-
nendo la propria destra. Aveva da poco smesso di
piovere, ma il cielo era ancora nuvoloso; e per que-
sto e per un po' di nebbia non ci si vedeva quasi af-
fatto, tanto più che, in applicazione delle norme nel-
l'ordinamento in dipendenza dello stato di guerra,
mancava l'illuminazione pubblica. Giunto al-
l'altezza di via Feggio, il carrettino fu urtato dal
parafrangente anteriore di un'automobile che veniva
nella stessa direzione, e che era guidata dal Senato-
re Eug. Leopoldo Parodi-Delfino; e per l'urto fu
stalzato qualche metro in avanti. Il Fiorentino,
gettato a terra, rimase preso con la gamba sinistra
fra una ruota del carretto e l'automobile, cipo-
tando la frattura dell'arto al terzo inferiore ed al-
tre minori lesioni. L'automobile si fermò imme-
diatamente, ed il Senatore Parodi, stesso, aiuta-
to da altra persona vi adagiò il ferito trasportando-
lo al Policlinico.

Per la guarigione occorsero tre mesi, durante
i quali il Fiorentino non fu mai in pericolo di vi-
ta; però gli restò un lieve indebolimento permanen-
te dell'arto.

Egli dichiarò di non volere querelarsi, non solo
per essere stato completamente risarcito del danno,
ma anche perché riteneva che l'investimento fosse

avvenuto per vera "disgrazia", senza nessuna colpa di chi guidava l'automobile.

Considerato in diritto che, data l'incontenibile involontarietà del fatto, si potrebbe prospettare, in relazione alla durata ed ai poteri della malattia, la sola ipotesi del reato di lesioni colpose a mente dell'art. 590 capoverso primo del Codice penale. Elemento escusiale di tale reato è, però, la colpa dell'agente, la quale in concetto fa assolutamente difetto. Invero, come dichiara l'art. 45 capoverso 2° Codice penale, perché possa parlarsi di colpa agli effetti penali è necessario che l'evento dannoso non sia verificatosi a causa di negligenza od imprudenza od imperizia dell'agente, ovvero per inosservanza, da parte sua, di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Ora non si vede di quale violazione di legge o regolamento, o di ordini o discipline si possa muovere rimprovero al Senatore Parodi, che guidava la sua automobile tenendo la mano regolamentare e moderandone la velocità tanto da potersi fermare nell'istante, malgrado la particolare lubricità del molo stradale asfaltato e divenuto più sdrucciolevole per la pioggia recente.

Queste circostanze escludono pure l'imprudenza e la negligenza: mentre la presunzione dell'imperizia è resa inammissibile dal possesso di quella patente di abilitazione a guidare l'automobile, che viene rilasciata solo dopo prove ed esami reputati sufficienti dalla legge a dimostrare, invece, la perizia. Si deve concludere che l'infortunio fu veramente dovuto ad un caso avverso, e soprattutto alla scarsa visibilità, determinata dalle condizioni atmosferiche del momento e dalla mancanza di illuminazione, e tale da non consentire di scorgere il piccolo carretto, il quale, del resto, procedeva per la via senza il minimo segnale luminoso. La visibilità era così scarsa che, come disse uno dei Testimoni, gli fu necessario accendere la lampedina

lasciabile per vedere l'uomo disteso a terra.

Per questi motivi

La Commissione

Visti gli art. 378 Codice di procedura penale e 18 del Regolamento giudiziario del Senato.

Sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero.

Dichiara

non doversi procedere contro il Senatore Leopoldo Parodi - Delfino, perché il fatto non costituisce reato.

Coti deciso in Roma il 16 febbraio 1942 XX

Il Presidente
Cavonetti



Il Cancelliere
dell'Alta Corte di Giustizia
Tom. Calanti

li. 16.2

Copia uff. giud.

li. 5.3.1942 XX fatto cartellino

S. Mammì